

Alla Sezione non resta, quindi, che dare atto dell'improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione tra tutte le parti presenti delle spese di causa, tenuto conto della complessità delle valutazioni sottostanti la reindizione della gara

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

Con ricorso notificato nei confronti della Regione Campania il 25 novembre 2008 e depositato il 2 dicembre seguente l'Associazione Temporanea di Imprese ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione della decisione 4 giugno 2008 n. 2629 di questa Sezione quinta, con la quale è stato accolto il suo appello avverso la sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, di reiezione del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di sua esclusione dalla gara indetta dalla detta Regione Campania per l'affidamento del servizio triennale, articolato in due lotti, di vigilanza armata e guardiania-reception dei beni e delle strutture regionali.

Premesso che la decisione suindicata, statuente l'annullamento della procedura di gara a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, notificata all'Amministrazione il 18 giugno 2008, non risulta ancora eseguita nonostante la notificazione in data 27 giugno 2008 di apposito atto di diffida e messa in mora, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato alla Regione di porre in essere tutti gli atti occorrenti per dare darvi esecuzione mediante rinnovo della procedura stessa o secondo le disposizioni ritenute più opportune dal Collegio, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento

A seguito dell'avviso del deposito del ricorso da parte della Segreteria della Sezione, la Regione Campania ha svolto osservazioni con note 12 gennaio 2009 n. 21544 e 18 febbraio 2009 n. 143361, da ultimo comunicando che con decreto dirigenziale 16 febbraio 2009 n. 15 **è stato provveduto all'annullamento in autotutela del bando di gara e del capitolato speciale della procedura aperta di cui al ricorso in oggetto, nonché all'indizione di nuova procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 163 del 2006** per l'affidamento dei servizi, articolati in cinque lotti, di vigilanza armata, di reception e

custodia, di fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta regionale e S. Marco Evangelista (Caserta). Poi in data 10 marzo 2009 si è costituita formalmente in giudizio.

Peraltro, all'odierna udienza l'a.t.i. ricorrente ha rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione del menzionato decreto dirigenziale, col quale l'Amministrazione ha adempiuto alla decisione in esecuzione.

A cura di *****

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3536 del 9 giugno 2009 emessa dal Consiglio di Stato

N. 3536/09 REG.DEC.

N.

9489

ANNO

2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Consiglio
di
Stato
in
sede
giurisdizionale

Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9489/08 Reg. Gen., proposto dall'Associazione Temporanea di Imprese "La Nuova ***"- "La ***DUE"- "****", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, dottor *****, dottor *****, e dottor *****, rappresentata e difesa dall'avvocato ***** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ***** in Roma, via Sicilia n. 50;

CONTRO

la Regione Campania, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato ***** ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della medesima Regione in Roma, via Poli n. 29;

CON L'INTERVENTO AD OPPONENDUM

di *** s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, dottor *****, rappresentata e difesa dall'avvocato ***** ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, piazza San Salvatore in ***** n. 10;

per l'integrale esecuzione

della decisione 4 giugno 2008 n. 2629 del Consiglio di Stato, *****.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'atto di intervento ad opponendum della *** Service s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2009, relatore il consigliere *****'Utri *****, uditi per le parti gli avvocati *****, su delega dell'avvocato *****, *****, su delega dell'avvocato *****, ed *****;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato nei confronti della Regione Campania il 25 novembre 2008 e depositato il 2 dicembre seguente l'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito a.t.i.) "La Nuova ***"- "La ***DUE"- "****" ha chiesto l'integrale esecuzione della decisione 4 giugno 2008 n. 2629 di questa Sezione quinta, con la quale è stato accolto il suo appello avverso la sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, di reiezione del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di sua esclusione dalla gara indetta dalla detta Regione Campania per l'affidamento del servizio triennale, articolato in due lotti, di vigilanza armata e guardiania-reception dei beni e delle strutture regionali.

Premesso che la decisione suindicata, statuente l'annullamento della procedura di gara a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, notificata all'Amministrazione il 18 giugno 2008, non risulta ancora eseguita nonostante la notificazione in data 27 giugno 2008 di apposito atto di diffida e messa in mora, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato alla Regione di porre in essere tutti gli atti occorrenti per dare darvi esecuzione mediante rinnovo della procedura stessa o secondo le disposizioni ritenute più opportune dal Collegio, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Con atto notificato il 20 gennaio 2009 e depositato il 23 seguente ha spiegato intervento ad opponendum la *** s.r.l., capogruppo dell'a.t.i. aggiudicataria della gara, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza di passaggio in giudicato della decisione in parola, impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

A seguito dell'avviso del deposito del ricorso da parte della Segreteria della Sezione, la Regione Campania ha svolto osservazioni con note 12 gennaio 2009 n. 21544 e 18 febbraio 2009 n. 143361, da ultimo comunicando che con decreto dirigenziale 16 febbraio 2009 n. 15 è stato provveduto all'annullamento in autotutela del bando di gara e del capitolato speciale della procedura aperta di cui al ricorso in oggetto, nonché all'indizione di nuova procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 163 del 2006 per l'affidamento dei servizi, articolati in cinque lotti, di vigilanza armata, di reception e custodia, di fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta regionale e S. Marco Evangelista (Caserta). Poi in data 10 marzo 2009 si è costituita formalmente in giudizio. Peraltro, all'odierna udienza l'a.t.i. ricorrente ha rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione del menzionato decreto dirigenziale, col quale l'Amministrazione ha adempiuto alla decisione in esecuzione.

Alla Sezione non resta, quindi, che dare atto dell'improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione tra tutte le parti presenti delle spese di causa, tenuto conto della complessità delle valutazioni sottostanti la reindizione della gara.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2009 con l'intervento dei magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Angelica Dell'Utri Costagliola

Consigliere, estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to *****'Utri Costagliola

f.to *****

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....09/06/09.....

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to *****

<https://www.diritto.it/alla-sezione-non-resta-quindi-che-dare-atto-dell-improcedibilita-del-ricorso-disponend-o-la-compensazione-tra-tutte-le-parti-presenti-delle-spese-di-causa-tenuto-conto-della-complessita-delle-valut/>